



## **NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024**

**4 settembre 2021**

### ***Costituzione dell'Assemblea provinciale elettiva***

L'assemblea Provinciale è costituita dai:

- a) Presidenti di società e di associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato;

**I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo della stessa Società devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con l'apposita dichiarazione per il diritto di voto debitamente firmata. (All. 3).**

### ***Deleghe***

Ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore di **n. 1 delega oltre la propria (All. 3)** come previsto dall'articolo 20 dello Statuto Federale e art. 21.6 del Regolamento Organico Federale.

Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla FIPSAS e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate per l'anno 2021.

### **Validità dell'Assemblea provinciale elettiva**

**L'assemblea provinciale elettiva è valida, in 1<sup>a</sup> convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto ed è sempre validamente costituita in 2<sup>a</sup> convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto.**

**Le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**

### **Candidature**

Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

*Sezione Provinciale di Mantova convenzionata FIPSAS*

*Affiliata FIPSAS*

Via Principe Amedeo 29  
46100 Mantova (MN)  
tel. 0376-320621

[www.fipsasmantova.it](http://www.fipsasmantova.it)



e) essere regolarmente tesserato della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione;

Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

**Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica provinciale.**

Nelle elezioni alle cariche provinciali si applica l'istituto della maggioranza relativa.

**Le candidature devono essere compilate sull'apposito modulo (All. 2a e 2b).**

**E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, PENA INAMMISSIBILITA', CHE LE TRE PARTI DI CIASCUNA CANDIDATURA SIANO A FIRMA AUTOGRAFA DEL CANDIDATO (TRE FIRME).**

**Le candidature devono PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 21 AGOSTO 2021.**

Farà fede la data di timbro postale di arrivo. Sono ammesse candidature trasmesse via e-mail o via fax, purché seguite da originale che dovrà pervenire entro la data sopradetta.

#### **Diritto a voto**

Nell'Assemblea provinciale elettiva hanno diritto a voto le Società, che alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIPSAS.

Il Presidente di Sezione e i Consiglieri provinciali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società direttamente o per delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 19, comma 7 dello Statuto, è preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall'attività per un periodo superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento.



## **Verifica Poteri**

Il Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o i membri del Consiglio direttivo della stessa e i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:

- la tessera federale in corso di validità;
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità;
- la dichiarazione di voto del Presidente di Società o la delega di Presidente di Società a un membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al Presidente o delegato di altra Società.

**LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI SOPRA DETTI NON CONSENTIRÀ LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E QUINDI ALLE OPERAZIONI DI VOTO.**

## **Numero consiglieri da eleggere**

In riferimento all'art. 59 comma 1 lett. B) dello Statuto federale la Sezione Provinciale deve essere composta da un numero di Consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15, compresi i Responsabili dei Settori.

La Sezione FIPSAS di Mantova sarà composta da numero 11 (undici) consiglieri.

## **Votazioni e risultati**

Tutte le elezioni alle cariche provinciali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo. L'orario di inizio e termine di ciascuna votazione sarà stabilito dall'Assemblea elettiva.

Per l'elezione del Presidente provinciale valgono le norme riportate all'art. 26.2 e 26.3 dello Statuto. Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.

**Sulle ciascuna scheda di votazione saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.**

## **INCOMPATIBILITÀ E OPZIONE**

In base all'art. 59.4 dello Statuto Federale, le cariche di Presidente Provinciale e componente Consiglio Provinciale sono incompatibili con la qualifica di componente degli Organi Centrali, di cui all'art. 18 comma 1, lettera A), sub B), c), d), e) e f). Ciò non vieta di candidarsi sia ad una carica provinciale che a una carica nazionale; resta però inteso che, in base all'art. 64.6 dello Statuto Federale, in caso di doppia elezione si dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità.